



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Via Provinciale, Snc - 64010 Valle Castellana (TE)

C.A.P. 64010 - C.F. e PART. IVA 00275030674 - TEL 0861 93130 - Fax 0861 93557

Sito internet: www.comune.vallecastellana.te.it - E-Mail comune.vallecastellana@virgilio.it

Posta Certificata postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 55 DEL 28-02-2018

Oggetto: Obbligo dal 28/02/2018 al 15/03/2018 di utilizzo pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli (catene) nel territorio del Comune di Valle Castellana.

IL SINDACO

PREMESSO che: - durante le precedenti stagioni invernali, a seguito di formazione di ghiaccio sul piano viabile o di precipitazioni a carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che hanno compromesso la fluidità della circolazione;

RITENUTO che: - di dover evitare che durante la stagione invernale, nonché a seguito delle recenti copiose nevicate, i veicoli in difficoltà possano causare blocchi della circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

RITENUTO che: - per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questo Comune di Valle Castellana, l'obbligo di circolare con a bordo mezzi antisdrucchiolevoli omologati o muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

CONSIDERATO che: - si ritiene pertanto necessario prescrivere su tutte le strade di competenza comunale, l'obbligo di circolare con

pneumatici invernali o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio durante le precipitazioni nevose o in condizioni di fondo stradale sdrucchiolevole;

CONSIDERATO che: - conseguentemente risulta necessaria l'adozione di un provvedimento che disponga l'obbligo di circolare, nel periodo compreso tra il 28 Febbraio 2018 ed il 15 Marzo 2018, con pneumatici o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio in concomitanza di precipitazioni a carattere nevoso e nei periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile, su tutte le strade e tratti di strada di competenza comunale;

VISTI: gli articoli nn° 5, 6, 7 e 37 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Che: - dal 28 Febbraio 2018 al 15 Marzo 2018, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli ed i mezzi agricoli, in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale sdrucchiolevole, circolino su tutte le strade e tratti di strada di competenza del Comune di Valle Castellana, con veicoli muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso;

Che: - in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui sopra, siano obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati i pneumatici invernali;

Che: - nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, circolino solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

PRECISA

Che: - i dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo, dovranno essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, dovranno essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;

DISPONE

Che: - le Unità Operative del Settore Ufficio Tecnico Urbanistico Viabilità Patrimonio del Comune di Valle Castellana, provvedano alla posa, lungo le strade di competenza comunale interessate, della segnaletica figura II 87 - Articolo 122 e pannello integrativo indicante "in caso di neve e/o ghiaccio".

Della presente Ordinanza sarà data comunicazione, al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana, al Comando della Polizia Stradale di Teramo, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Teramo, al Comando del Corpo Polizia Locale del Comune di Valle Castellana e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa nonché pubblicata presso l'Albo pretorio on line, per tutta la durata della validità della presente.

Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. Abruzzo oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione dell'Ordinanza. Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui all'Articolo 12 del "Nuovo Codice della Strada" Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza Sindacale, la cui inosservanza comporterà l'applicazione delle Sanzioni Amministrative di Legge ed in particolare, di quelle previste dall'Articolo 6 Comma 4 e 14 (Fuori dal centro abitato) e dell'Articolo 7 Comma 1 e 14 (All'interno del Centro Abitato), del predetto del "Nuovo Codice della Strada".

Valle Castellana, 28 Febbraio 2018.

